



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 151/2023 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, la sig.ra Catia Ortolani (cf: RTLCTA64P69B819I), nata a Carpi il 29/09/1964 e residente in Correggio (RE), via Don Giovanni Minzoni n. 4, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati, il pagamento dei crediti chirografi nella ridotta misura del 12,3%;

letta la relazione particolareggiata depositata dalla dott.ssa Chiara Barbieri, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;

ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, la sig.ra Ortolani possa considerarsi consumatore nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, poiché pur avendo in passato svolto attività imprenditoriale, non vi sono attualmente debiti legati alla pregressa partecipazione societaria;

ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che la ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Ortolani per circa euro 40.000,00, accumulati per la maggior parte verso istituti di credito per finanziamenti di varia natura;

osservato che la sig.ra Ortolani è assunta con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto mensile di euro 1.500,00 circa per 13 mensilità;

rilevato che la ricorrente è nubile e senza figli e risiede in un appartamento di proprietà di terzi, nel quale è ospitata, contribuendo al pagamento delle spese e delle utenze;



che la quantificazione delle spese mensili, indicate in euro 1.375,00 circa, appare allo stato congrua;

osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 51 mesi a partire da ottobre 2023, prevede la messa a disposizione dei creditori di risorse finanziarie per complessivi euro 19.750,00 (euro 7.500,00 TFR + euro 12.250,00 quote stipendio);

rilevato che la ricorrente non possiede beni (immobili o mobili) aventi un qualche valore utile;

che l'unico bene di proprietà (autovettura Fiat Punto targata EY037LE immatricolata il 02/07/2013) è escluso dall'attivo del piano in quanto di scarso valore e comunque indispensabile per consentire alla debitrice di recarsi al lavoro;

osservato che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

osservato, nella specie, che il sovraindebitamento della ricorrente è risalente nel tempo e trova origine in una serie di concause (problemi di salute; danni all'abitazione di proprietà causati da una alluvione che nel 2014 colpì i Comuni di Bomporto e Bastiglia (MO));

ritenuto che la condotta della debitrice non possa reputarsi colpevole, quantomeno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge, tenuto conto delle condizioni di vita descritte in ricorso e confermate dal gestore della crisi nonché del reddito disponibile;

ritenuto quindi, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che la debitrice non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124-*bis* TUB;

ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;

che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito della ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivate, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;

rilevato che, nel termine concesso per le osservazioni, la creditrice Unicredit SpA ha precisato il proprio credito e tale modifica è stata recepita nel piano;

che, nel termine concesso per le osservazioni, anche la creditrice Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito la mancata



considerazione nel piano di una cartella di pagamento per l'importo di euro 162,00, che la debitrice ha provveduto a versare;

che nessun altro creditore ha formulato osservazioni;

ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per la debitrice di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte della debitrice di atti in frode ai creditori;

ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;

p.q.m.

visti gli artt. 67 e ss. CCII, così provvede:

I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra Catia Ortolani (cf: RTLCTA64P69B819I), nata a Carpi il 29/09/1964 e residente in Correggio (RE), via Don Giovanni Minzoni n. 4;

II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione a cura della cancellaria della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

III. dispone che la presente sentenza sia notificata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

VI. dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Reggio Emilia il 07/02/2024.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

